

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

## FOGLIO INFORMATIVO

### RECEIVABLES FINANCE - CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI COMMERCIALI RAPPRESENTATI DA FATTURE

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

#### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cognome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

### CHE COS'E' IL RECEIVABLES FINANCE – CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI COMMERCIALI RAPPRESENTATI DA FATTURE

Receivables Finance è un prodotto rivolto ad Aziende Multinazionali e a clientela Corporate con attività verso l'estero (Fornitori "Cedenti"), che vantano crediti nei confronti di controparti estere o nazionali, appartenenti a gruppi con attività internazionale (Debitori "Ceduti") e prevede la possibilità di cedere i suddetti crediti alla Banca.

I crediti oggetto di cessione devono essere rappresentati da fatture commerciali derivanti da contratti di fornitura di merci e/o prestazioni di servizi, con pagamento differito, che generalmente varia da 15 giorni a 180 giorni, in caso di smobilizzo di fatture in Italia e massimo 220 giorni in caso di smobilizzo di fatture su estero. In casi particolari si può consentire l'acquisizione di fatture con scadenza massima di 359 giorni dalla data emissione.

L'acquisto dei crediti avviene con la formula tecnica dello sconto pro-soluto, su base "revolving", per operazioni derivanti da flussi continuativi di vendita verso i Debitori.

I fidi sono revocabili a vista e, comunque, soggetti a revisione periodica, ogni 12 mesi.

L'operazione di Receivable Finance viene concordata, nei suoi vari aspetti, termini e condizioni, nell'ambito di un contratto di compravendita di crediti stipulato tra il Cedente e la Banca ("Accordo").

I crediti vengono offerti in cessione alla Banca dal Fornitore o soggetto titolare degli stessi, mediante lettera di Proposta di Cessione ("Purchase Request") e prevedono la forma della cessione pro-soluto e pagamento anticipato di crediti commerciali. La cessione dei crediti alla Banca può essere effettuata, a seconda di quanto concordato, in modalità: -

- "undisclosed assignment", senza notifica di cessione dei crediti al Debitore ceduto;

- "disclosed assignment", con notifica dell'avvenuta cessione dei crediti al Debitore e, se previsto in delibera, con presa d'atto della cessione da parte di quest'ultimo e con il riconoscimento del suo obbligo di pagamento alla Banca, alla scadenza indicata dal Fornitore.

L'operazione di vendita/acquisto si esplicita mediante la tecnica dello sconto.

La Banca ha la facoltà di acquistare i crediti accreditando il conto corrente del Fornitore/Cedente per un importo pari al loro valore facciale, decurtato di interessi di sconto ("Net Present Value") e di oneri e spese come specificato di seguito nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE".

Il Fornitore/Cedente:

- propone di vendere alla Banca crediti a breve termine, a titolo pro-soluto, vantati nei confronti di controparti debitorie;
- smobilizza detti crediti, mediante incasso/pagamento anticipato dell'importo totale, al netto di interessi e commissioni di sconto;
- si tutela dal rischio di insolvenza di controparti debitorie;

I Crediti ceduti saranno segnalati, dalla Banca in Centrale Rischi sul Cedente nella sezione dei crediti autoliquidanti per la durata dell'operazione.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>Ipotesi</b>	
Plafond di rischio massimo complessivo euro 100.000,00, con contratto a scadenza. Si assume che esso abbia una durata pari a 12 mesi e che detto plafond venga utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto.	
Accordato	100.000,00 euro.
Tasso debitore nominale annuo alla data del 26 gennaio 2024: Euribor360 12M (3,597%); Spread (6,00%)	9,597%.
Altre spese	2.500,00 euro.
Interessi	9.756,95 euro.
TAEG	13,33%.
I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli Clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.	
<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</b>	
Commissione di Strutturazione (una tantum alla stipula dell'Accordo, sul Plafond di rischio massimo complessivo rotativo)	massimo 2%.
Commissione di Rinnovo (per ogni rinnovo, sul Plafond di rischio massimo complessivo)	massimo 2%.
<b>TASSI</b>	
Tasso di Sconto	Il Tasso di Sconto sarà pari al tasso parametro + spread, alla data di stipula del contratto, sulla base del valore dell'indice di riferimento e dello spread pattuiti.
Tasso indice di riferimento	Euribor360 (calcolo act/360) a uno/due/tre/sei/nove/dodici mesi, pubblicato, di norma, su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria quali ad es. Reuters e Bloomberg, arrotondato allo 0,05% superiore, rilevato per valuta della data di Accettazione della Banca. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del presente contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/1011 e successive modificazioni e/o integrazioni. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor, in caso di mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del già citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor.

	Qualora il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato zero ("0").
Spread massimo	6%.
Il <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b> previsto dall'art. 2, della Legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di "Anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in Filiale e sul sito della Banca: <a href="http://www.unicredit.it">http://www.unicredit.it</a> .	
Tasso di Riacquisto	Tasso di Sconto, applicato alla data dell'accettazione della proposta irrevocabile, + 6%.
Tasso di interessi di mora (non capitalizzati)	Tasso indice di riferimento + 6%.
<b>ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
Commissione di Utilizzo (per ogni Proposta Irrevocabile di Cessione accettata dalla Banca)	massimo 500,00 euro.
Calendario per il calcolo degli interessi	365/360.
Data di Accredito del Prezzo di Cessione	2 giorni lavorativi dalla data di accettazione della Banca.
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale	gratuite.

## RECESSO E RECLAMI

### RECESSO - DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione trasmessa alla Banca A a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e contestuale riacquisto dei Crediti Ceduti non ancora scaduti e dei Crediti Ceduti scaduti e non ancora pagati dal Debitore, mediante pagamento immediato alla Banca del prezzo di Cessione unitamente ai relativi interessi determinati al Tasso di Riacquisto indicato nel Documento di Sintesi e decorrenti dalla data della cessione al giorno dell'effettivo pagamento.

A seguito del recesso del Cliente e dell'avvenuto pagamento alla Banca dei relativi importi, i Crediti Ceduti non ancora scaduti e i Crediti Ceduti scaduti e non ancora pagati dal Debitore, ritorneranno nella piena disponibilità del Cedente. Resta ferma la facoltà della Banca di addebitare le somme alla stessa spettanti e le spese, i pagamenti e gli oneri a carico del Cliente.

Il contratto, che la Banca stipula con il Cedente, prevede per la Banca la possibilità di recedere dal contratto al verificarsi di alcuni eventi e, solo come esempio non esaustivo, si citano i seguenti:

- l'inadempimento, da parte del Cedente, delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Accordo;
- violazione, ovvero, falsa, incompleta, od erronea rappresentazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente, ai sensi dell'Accordo;
- qualsivoglia modifica, cancellazione o inserimento, eventualmente apportati ad alcuna previsione, termine o condizione dei Contratti di Fornitura, che sia, secondo il giudizio discrezionale della Banca, pregiudizievole per i propri interessi;
- qualora il Debitore adduca, a motivo del mancato pagamento inadempienze contrattuali del Fornitore, contestazioni sulle forniture, compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore;

### RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- tramite lettera raccomandata a.r. o posta ordinaria a **UniCredit S.p.A. Customer Satisfaction Italy**, Gestione Reclami, Via Del Lavoro, 42, 40127 Bologna
- per posta elettronica alla casella email: [Reclami@unicredit.eu](mailto:Reclami@unicredit.eu)
- per posta elettronica certificata (PEC) a: [Reclami@PEC.Unicredit.EU](mailto:Reclami@PEC.Unicredit.EU)
- tramite fax al numero +39 051.6407229
- online, compilando l'apposito form presente sul sito [unicredit.it](http://unicredit.it), sezione Reclami, ricorsi, conciliazione e inadempimenti ABF/ACF.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento dal reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito

<http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure  
 - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure  
 - all'Arbitro Bancario Finanziario.  
 In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

## LEGENDA

<b>Cedente</b>	E' il soggetto giuridico cedente i crediti, nel nostro caso l'Impresa italiana esportatrice.
<b>Cessionario</b>	E' il soggetto giuridico cessionario dei crediti, nel nostro caso la Banca.
<b>Debitore</b>	E' il soggetto giuridico obbligato a pagare l'importo dei crediti oggetto della cessione.
<b>Tasso di Sconto</b>	E' il tasso applicato dalla Banca per attualizzare il valore dei crediti oggetto della cessione alla data di accredito del netto ricavo a favore del Cedente.
<b>Commissione di Strutturazione</b>	E' la commissione applicata dalla Banca sul valore dei crediti oggetto della cessione per la strutturazione dell'operazione.
<b>Commissione di Utilizzo</b>	E' la commissione applicata dalla Banca per ogni cessione che va a remunerare il processo di analisi dei documenti presentati dal Cedente e l'attività amministrativa connessa con l'operazione di sconto.
<b>Euribor</b>	E' l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute
<b>Indice di Riferimento</b>	<a href="http://www.emmi.benchmarks.eu">www.emmi.benchmarks.eu</a> . Indice di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Valuta di Accredito</b>	E' la data in cui il Cedente viene accreditato del netto ricavo di sconto.
<b>Recesso</b>	E' l'atto attraverso il quale uno dei soggetti contraenti esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
<b>Proposta Irrevocabile di Cessione</b>	E' la proposta redatta dal Cedente con la quale richiede al Cessionario l'acquisto dei crediti.

<b>Lettera di Accettazione</b>	E' la lettera con la quale il Cessionario comunica al Cedente la propria accettazione della Proposta Irrevocabile di Cessione.
--------------------------------	--